


Convenzione tra i comuni del
comprensorio e
l'Unité des communes
valdôtaines Grand-Combin
per l'esercizio in forma associata delle
funzioni e dei servizi comunali periodo
2019 - 2021.

All. 2 - D SeO



SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali -	7
Articolo 1. (Premesse).....	7
Articolo 2. (Oggetto della convenzione)	7
Articolo 3. (Obiettivi, finalità e principi).....	10
Articolo 4. (Ambito territoriale della convenzione).....	11
Articolo 5. (Decorrenza, durata e rinnovo della convenzione)	11
Articolo 6. (Decorrenza dell'esercizio associato di funzioni e servizi).....	12
Capo II - Rapporti tra gli Enti convenzionati -	12
Articolo 7. (Disposizioni attuative).....	12
Articolo 8. (Rapporti finanziari).....	12
Articolo 9. (Dotazione di personale).....	13
Articolo 10. (Copertura assicurativa).....	13
Articolo 11. (Sistemi informatici)	14
Capo III - Governo della gestione associata -	15
Articolo 12. (Collaborazione tra Enti convenzionati)	15
Articolo 13. (Attività di indirizzo e programmazione della gestione associata).....	15
Articolo 14. (Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte).....	15
Articolo 15. (Gestione delle eventuali controversie)	15
Capo IV - Modifiche del rapporto associato -	16
Articolo 16. (Modifiche del rapporto).....	16
Articolo 17. (Servizi associati tra Unités).....	16
Articolo 18. (Recesso)	16
Articolo 19. (Risoluzione consensuale).....	17
Articolo 20. (Atti conseguenti allo scioglimento o al mancato rinnovo della convenzione) 17	
Capo V - CAPO V - Disposizioni finali -	17
Articolo 21. (Armonizzazione dei regolamenti comunali).....	17
Articolo 22. (Disposizioni di rinvio)	18

Unité des communes valdôtaines Grand-Combin

Articolo 23.	(Esenzioni per bollo e registrazioni).....	18
Articolo 24.	(Trattamento dei dati personali).....	18
Articolo 25.	(Allegati)	18

Con il presente atto

1. l'**Unité des communes valdôtaines Grand-Combin**, di seguito denominata "Unité", nella persona di in qualità di segretario e dirigente della stessa;
2. i Comuni di seguito denominati " Comune/i",
 - di **Allein e Gignod**, nella persona di in qualità di segretario comunale pro tempore del Comune stesso;
 - di **Bionaz, di Doues, di Oyace, di Ollomont, di Roisan e di Valpelline**, nelle persone di in qualità di segretari comunali pro tempore dei Comuni stessi;
 - di **Etroubles, di Saint-Oyen e di Saint-Rhémy-en-Bosses** , nella persona di in qualità di segretario comunale pro tempore dei Comuni stessi.
1. Richiamata la deliberazione n. 8 del 6 marzo 2017 adottata dalla Giunta dei Sindaci dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin.
2. Richiamata le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale del:
 - Comune di Allein, n° ... in data.....
 - Comune di Bionaz, n° ... in data
 - Comune di Doues, n° ... in data
 - Comune di Etroubles, n° ... in data
 - Comune di Gignod, n° ... in data
 - Comune di Ollomont, n° in data
 - Comune di Oyace, n° ... in data
 - Comune di Roisan, n° in data
 - Comune di Saint-Oyen, n° in data
 - Comune di Saint-Rhemy-en-Bosses, n° in data
 - Comune di Valpelline, n° in data

PREMESSO CHE

1. la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”, ha definito, all’art. 71, le Comunità montane quali enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali, nonché dei servizi di base dei cittadini, e, all’art. 83, ha individuato le funzioni di competenza comunale che possono essere esercitate in forma associata attraverso le Comunità montane;
2. la stessa l.r. 54/1998 ha previsto, all’art. 87, che una Comunità montana possa svolgere, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza comunale quando un Comune ne faccia richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo;
3. la stessa l.r. 54/1998 ha previsto, all’art. 104, che, per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possano stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni e che tali convenzioni stabiliscano l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie;
4. la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.”, ha introdotto una nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
5. la stessa legge l.r. 6/2014 ha previsto, all’art. 21, che le Comunità montane della Valle d’Aosta siano soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unités des Communes valdôtaines (di seguito denominate Unités) e, all’art. 16, ha stabilito che i Comuni esercitino **obbligatoriamente**, in ambito sovra comunale attraverso le Unités, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
 - a. sportello unico degli enti locali (SUEL);
 - b. servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - assistenza domiciliare e microcomunità;
 - assistenza agli indigenti;
 - assistenza ai minori e agli adulti;
 - scuole medie e asili nido;
 - soggiorni vacanze per anziani;
 - telesoccorso;
 - trasporto di anziani e inabili;
 - c. servizi connessi al ciclo dell'acqua;
 - d. servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la

gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;

e. servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

6. il decreto del Presidente della Regione n. 481, del 3 dicembre 2014, ha istituito le Unités des Communes valdôtaines, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 6/2014;
7. la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 193, del 13 febbraio 2015, ha individuato gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato rispetto a quelli previsti dall'art. 104, comma 2, della l.r. 54/1998, limitatamente agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014;
8. in data 21 giugno 2016, è stata sottoscritta la convenzione tra le Unités des Communes Valdôtaines Walser, Mont-Rose, Évançon, Mont-Cervin, Mont-Émilus, Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne - Mont-Blanc, il Comune di Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) e il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di Sportello unico degli enti locali (SUEL);
9. con deliberazione della giunta n. 17, del 20/03/2017: "SERVIZIO RIFIUTI. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSOCIATO", l'Unité ha deliberato l'avvio delle analisi per la costituzione di un ufficio associato unico per la gestione dei rifiuti con l'obiettivo di analizzare, definire e tracciare le linee strategiche per poter avviare il percorso definito dal nuovo Piano regionale in materia di rifiuti, dalle nuove norme sulla gestione dei servizi associati, dalle disposizioni statali in materia di gestione dei rifiuti. In data 18 ottobre 2017 le Giunta dei Sindaci delle Unité Grand-Combin. Mont Emilius, Grand Paradis e Valdigne si sono riunite e Variney per esaminare la proposta elaborata ed hanno approvato la costituzione dell'ufficio unico. La convenzione è stata firmata e risulta agli atti con prot. 890, del 8-2-2018, si sono quindi avviate le attività preliminari alla costituzione dell'ufficio unico che è stato costituito a decorrere dal 1 ottobre 2018 con sede nel Municipio del comune di Aymavilles.
10. risulta opportuno dare continuità e migliorare le esperienze in corso, consolidando e unificando l'assetto organizzativo dei servizi associati, attraverso una convenzione che sia lo strumento per la gestione associata di funzioni e servizi in argomento e per la regolazione e armonizzazione dei rapporti fra l'insieme degli Enti locali coinvolti;
11. la Giunta dell'Unité e i Consigli comunali dei Comuni hanno approvato la bozza della presente convenzione;
12. la Giunta dei Sindaci con deliberazione n. 14, del 21 marzo 2016 avente ad oggetto: *SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPrensorio E L'UNITE' DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI PERIODO 2016 - 2020*, ha disciplinato i rapporti per il triennio 2016-2020.
13. la Giunta dei Sindaci con deliberazione n. 8, del 06 marzo 2017 avente ad oggetto: *SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI*

DEL COMPENSORIO E L'UNITE' DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI PERIODO 2016 - 2020, ha disciplinato i rapporti per il triennio 2017-2020.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 1. (Premesse)

1. La presente convenzione sostituisce ed aggiorna quella approvata con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 8/2017.
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina della gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi da svolgere obbligatoriamente in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités ai sensi dell'art. 16 della l.r. 6/2014, nonché per quanto applicabili degli artt. 83, 84, 85 e 86 della l.r. 54/1998, definiti nei documenti di programmazione della Unité.
2. In particolare i seguenti servizi e funzioni comunali ai sensi delle l.r. 6/2014, vengono esercitati **obbligatoriamente** in forma associata attraverso l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin:
 - a. sportello unico degli enti locali (SUEL);
 - b. servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - assistenza domiciliare e microcomunità;
 - assistenza agli indigenti;
 - assistenza ai minori e agli adulti;
 - scuole medie e asili nido;
 - soggiorni vacanze per anziani;
 - telesoccorso;
 - trasporto di anziani e inabili;

- c. servizi connessi al ciclo dell'acqua;
- d. servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;
- e. servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie.
3. I seguenti servizi e funzioni sono già svolti dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités:
- a - sportello unico degli enti locali (SUEL): disciplinati da apposita convenzione tra le Unités Walser, Mont-Rose, Évançon, Mont-Cervin, Mont-Émilius, Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne – Mont-Blanc, il Comune di Aosta, il Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) e il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), richiamata in premessa, e comprendono:
- le funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 4 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante “Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.”;
 - le funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 recante “Disposizioni concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive”.
- d - servizi connessi al ciclo dei rifiuti (la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento).
4. I seguenti servizi e funzioni di cui al comma 2, sono svolti attraverso l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin fino all'avvio dell'esercizio obbligatorio ai sensi della l.r. 6/2014, e quindi in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités, il cui termine ultimo è stabilito entro il 12 agosto 2019:
- b. servizi alla persona, con particolare riguardo a:
- assistenza domiciliare e microcomunità;
 - assistenza agli indigenti;
 - assistenza ai minori e agli adulti;
 - scuole medie e asili nido;
 - soggiorni vacanze per anziani;
 - telesoccorso;
 - trasporto di anziani e inabili;
- ~~d. servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento.~~

5. I seguenti servizi e funzioni di cui al comma 2, sono svolti attraverso l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin in relazione alle norme di settore prima richiamate ed in relazione alla attuazione dei piani di settore:
- d) servizi connessi al ciclo dell'acqua.
6. I seguenti servizi e funzioni di cui al comma 2, sono svolti attraverso l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin in forma obbligatoria e facoltativamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités,:
- e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie.
7. L'Unité può comunque svolgere, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza comunale, qualora un Comune ne faccia richiesta, quale strumento associativo residuale, per la soluzione di problemi organizzativi contingenti, definendo l'oggetto della delega temporanea, la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.
8. I seguenti servizi e funzioni, ai sensi del comma 4, dell'art. 9, della l.r. 6/2014 e dell'art. 83, della l.r. 54/1998, sono pertanto svolti attraverso l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin :
- gestione del servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio comunitario (elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate a redditi da lavoro dipendente, adempimenti fiscali connessi, ecc.) fino all'avvio dell'esercizio obbligatorio ai sensi della l.r. 6/2014 in forma associata tramite il CELVA previsto a partire dal 1 gennaio 2018 e per le attività non trasferite al CELVA stesso dalla specifica convenzione;
 - promozione e gestione lavori di utilità sociale (L.U.S.): la deliberazione della Giunta regionale n. 883, del 17.05.2013 "APPROVAZIONE DELLE ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI POLITICA DEL LAVORO 2012/2014 E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1776 DEL 31/8/2012." , al punto 3.11. - Lavori di utilità sociale per il recupero socio/occupazionale - per accompagnamento alla pensione (LUS) - ha previsto che sono titolari dei progetti LUS: le Comunità Montane della Valle d'Aosta che intendano attuare progetti per lavori di utilità sociale per il recupero socio-occupazionale e che siano in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
 - I seguenti ulteriori servizi e funzioni comunali vengono esercitati volontariamente in forma associata attraverso l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin ai sensi del comma 4, dell'art. 9, della l.r. 6/2014 e dell'art. 83 della l.r. 54/1998:
 - servizi scolastici: servizio di refezione e trasporto scolastico, gestione struttura sede istituzione scolastica, compartecipazione spese attività scolastica;
 - sport: gestione piscina comunitaria e complesso sportivo di Rhins;

- gestione acquedotto comunitario (Comuni interessati);
 - sistema informativo e di pianificazione territoriale;
 - sviluppo locale: coordinamento e realizzazione di progetti europei , progetti su programmi nazionali e di sviluppo rurale;
 - sociale: collaborazione con volontari soccorso della Valpelline;
 - gestione piattaforma tecnologica siti web comunali;
 - servizi informatici;
 - segnaletica stradale turistica (per la parte relativa agli ammortamenti e gestione della concessione);
 - commissione di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141bis del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311;
9. Gli Enti convenzionati si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni e i servizi indicati nei precedenti commi, per raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.
10. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli Enti convenzionati e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
11. L'Unité provvede ad assicurare, nell'intero ambito territoriale indicato all'art. 4 della presente convenzione, l'assolvimento dei compiti demandati dai Comuni convenzionati, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
12. L'Unité può svolgere comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza comunale ai sensi dell'art. 87, della l.r. 54/98 qualora un Comune ne faccia richiesta, quale strumento associativo residuale, per la soluzione di problemi organizzativi contingenti.
13. L'oggetto di detta delega, la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo sono stabiliti in apposita convenzione.

Articolo 3. (Obiettivi, finalità e principi)

1. La gestione associata si prefigge il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, al fine di:
- assicurare, attraverso la programmazione sovracomunale, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dei territori dei Comuni interessati;

- qualificare e ammodernare i servizi offerti dagli Enti convenzionati, assicurandone una distribuzione adeguata sul territorio;
 - assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata, efficace ed efficiente degli stessi ed una riduzione complessiva degli oneri organizzativi e finanziari;
 - armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti gli utenti dagli Enti convenzionati;
 - assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - valorizzare e sviluppare le professionalità attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale.
2. La gestione associata è retta dai seguenti principi:
- economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - equità, sussidiarietà ed adeguatezza;
 - salvaguardia delle peculiarità culturali, linguistiche e storiche del territorio;
 - centralità dell'utente;
 - adeguata dislocazione dei presidi nei territori dei Comuni interessati;
 - uniformazione e innovazione dei regolamenti, delle procedure, della modulistica e dei sistemi informativi ed informatici;
 - impegno ad operare in forma associata sulle funzioni delegate prevedendo le risorse necessarie.

Articolo 4. (Ambito territoriale della convenzione)

1. L'ambito territoriale di operatività della convenzione coincide con quello di competenza dell'Unité o per i servizi associati tra Unité a quelli dei rispettivi ambiti.

Articolo 5. (Decorrenza, durata e rinnovo della convenzione)

1. La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di 1 gennaio 2019 e avrà termine in data 31 dicembre 2021.
2. La presente convenzione può essere rinnovata per un periodo di un anno, mediante atto espresso di ciascun Ente convenzionato, in ogni caso la stessa si intende prorogata fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza qualora prima di tale data non ne venga adottata una nuova e non sia stata comunicata alcuna volontà di recesso.

3. Gli Enti convenzionati si impegnano a comunicarsi reciprocamente **l'intenzione di recedere** dalla presente convenzione, tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno **sei mesi** prima della data di scadenza, di cui al precedente comma 1.
4. Nel corso dell'esercizio potranno essere apportate le modifiche derivanti dall'avvio o cessazione di servizi derivanti anche dalla decisione di esercizio associato di alcune funzioni tra più Unités, o da parte degli altri soggetti individuati dalla l.r. 6/2014 (CELVA, INVA, Regione, Comune di Aosta).

Articolo 6. (Decorrenza dell'esercizio associato di funzioni e servizi)

1. Le funzioni e i servizi di cui, della presente convenzione, verranno svolti così come definito dalla presente convenzione, con le decorrenze ivi stabilite oppure secondo quelle stabilite diversamente nelle apposite convenzioni.
2. Dalla data della stipulazione della presente convenzione e fino alle date indicate al precedente comma, le funzioni e i servizi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, della presente convenzione, verranno svolti così come regolati nelle convenzioni e negli atti organizzativi attualmente in essere e richiamati in premessa.

Capo II - RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI -

Articolo 7. (Disposizioni attuative)

1. I rapporti organizzativi tra gli Enti convenzionati per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 2, della presente convenzione, i criteri per la determinazione degli oneri che derivano dalla suddetta gestione, nonché il dettaglio delle attività dei singoli servizi, sono disciplinati da:
 - a) le disposizioni contenute nelle schede allegare alla presente convenzione;
 - b) da singole sub-convenzioni approvate con deliberazione dell'organo competente degli Enti convenzionati che costituiscono parte integrante della presente convenzione anche se stipulate in momenti distinti;
 - c) da convenzioni specifiche approvate con deliberazione dell'organo competente degli Enti convenzionati che costituiscono parte integrante della presente convenzione anche se stipulate in momenti successivi;
2. L'Unité può ulteriormente regolamentare le funzioni e i servizi affidati dai Comuni convenzionati.
3. Le modalità organizzative dell'esercizio in forma associata delle singole funzioni e servizi sono indicate nelle schede allegare o nei documenti programmatici dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin.

Articolo 8. (Rapporti finanziari)

1. Gli oneri a carico dei Comuni, derivanti dalla gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente convenzione, sono finanziati anche mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 "Interventi regionali in materia di finanza locale."
2. Tutti i comuni trasferiscono all'Unité, senza vincolo di destinazione, le risorse necessarie affinché essa eserciti il ruolo istituzionale riconosciuto dalla legge regionale 6/2014.
3. Tali oneri saranno determinati annualmente in base ai criteri di riparto individuati dalla presente convenzione o dalle specifiche sub-convenzioni o convenzioni, di cui all'art. 7 della presente convenzione.
4. I Comuni convenzionati, ciascuno per propria competenza, provvedono al conseguente adeguamento dei propri bilanci, qualora occorra.
5. Le economie di gestione confluiscono a formare avanzo di amministrazione.
6. I Comuni contribuiscono alla costituzione del fondo rischi per le funzioni esercitate in forma associata dall'Unité nella misura e con i criteri determinati caso per caso con apposito provvedimento della Giunta dei Sindaci.
7. I Comuni provvedono a fornire le idonee garanzie richieste dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti bancari per la richiesta di mutui necessari alla realizzazione di opere o servizi funzionali all'espletamento dei servizi gestiti in forma associata dall'Unité. I criteri di riparto sono determinati caso per caso con apposito provvedimento della Giunta dei Sindaci.

Articolo 9. (Dotazione di personale)

1. La dotazione organica per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, della presente convenzione, nonché il responsabile dei servizi associati ed i relativi compiti assegnati, sono determinati dalla Giunta dei Sindaci e dal Presidente¹.
2. Nel caso in cui l'Unité eroghi un nuovo servizio - nell'ambito delle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 2 - per il quale si rende necessario l'ampliamento della dotazione organica, essa può acquisire nella propria pianta organica il personale dai Comuni o da altre Unité nel caso di servizi gestiti tra Unités.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unité è soggetta al rispetto delle disposizioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Articolo 10. (Copertura assicurativa)

¹ STATUTO:

ARTICOLO 14 – COMPETENZE DELLA GIUNTA, comma 4, lettera l)

ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE, co. 3, lett. d), e)

1. L'onere di adeguata copertura assicurativa di ogni rischio derivante dalla gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, della presente convenzione, compreso quella relativa ai rischi derivanti dal personale per l'obbligo di recarsi, in caso di necessità, presso uno degli enti convenzionati, è previsto nelle assicurazioni generali dell'ente.

Articolo 11. (Sistemi informatici)

1. Gli Enti convenzionati provvedono sulla base degli atti attuativi di programmazione derivanti dalla presente convenzione a:
 - uniformare i rispettivi programmi informatici;
 - uniformare e razionalizzare le rispettive infrastrutture informatiche (server, hardware, stampanti, ...), anche al fine della protocollazione e della rilevazione delle presenze;
 - dotarsi di idonea rete intranet;
 - condividere le rispettive banche dati, fatte salve espresse e particolari limitazioni di legge.

Capo III - GOVERNO DELLA GESTIONE ASSOCIATA -

Articolo 12. (Collaborazione tra Enti convenzionati)

1. I Comuni convenzionati assicurano la collaborazione all'Unité per tutte le attività funzionali alla gestione delle attività affidategli.
2. I Comuni convenzionati sono tenuti ad avvalersi dei servizi forniti dall'Unité per i quali hanno stipulato la convenzione.

Articolo 13. (Attività di indirizzo e programmazione della gestione associata)

1. La Giunta dell'Unité, su proposta del Segretario dell'Unité, approva il piano di sviluppo della gestione associata e i relativi piani delle attività, attraverso i documenti di programmazione: DUP - PEG, PEF rifiuti, Piano del fabbisogno del personale, ecc...
2. Essi prevedono:
 - gli obiettivi da conseguire;
 - lo sviluppo dell'offerta dei servizi;
 - la programmazione finanziaria;
 - lo sviluppo del sistema informativo;
 - la previsione delle eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;
 - la programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture necessari all'espletamento delle funzioni e dei servizi.
3. Il piano delle attività annuale (PEG) prevede il dettaglio degli obiettivi da conseguire e la programmazione delle attività da attuare.
4. Il Segretario dell'Unité, o i Dirigenti responsabili, convoca i responsabili dei servizi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per concordare e pianificare il programma di lavoro, anche al fine di garantire un equilibrato funzionamento dei diversi servizi.

Articolo 14. (Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte)

1. L'Unité effettua l'analisi dei costi della gestione associata e assicura agli enti convenzionati trasparenza e informazione sull'andamento di tale gestione, ai fini della verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità delle scelte organizzative.
2. La Giunta dell'Unité esamina e valuta l'andamento dei servizi associati relativi all'esercizio concluso in sede di conto consuntivo nonché nella relazione del Piano delle performance.

Articolo 15. (Gestione delle eventuali controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra gli Enti convenzionati, qualora occorra, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di Giunta dell'Unité.
2. In ipotesi di controversie, l'istanza di composizione bonaria presso la Giunta dell'Unité dovrà essere attivata immediatamente e comunque non oltre 5 giorni, mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora la composizione bonaria non sia raggiunta entro i successivi 15 giorni, si darà corso ai rimedi di legge.

Capo IV - MODIFICHE DEL RAPPORTO ASSOCIATO -

Articolo 16. (Modifiche del rapporto)

1. Ogni modifica o integrazione che si renda necessario apportare prima della scadenza della convenzione deve essere approvata dai singoli Enti convenzionati, previa approvazione da parte della Giunta dell'Unité.
2. Nel corso della durata della convenzione, potranno inoltre essere apportate modifiche alla presente convenzione derivanti dalla gestione associata di funzioni e servizi tra più Unités oppure dall'avvio dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte di altri soggetti individuati dagli artt. 4, 5, 6 e 19 della l.r. 6/2014.

Articolo 17. (Servizi associati tra Unités)

1. Ai sensi dell'art 16, comma 2, della l.r. 6/2014, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), saranno esercitati obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités des Communes valdôtaines.
2. L'Unité provvederà, pertanto, agli adempimenti previsti mediante apposite convenzioni con le altre Unités, approvate da parte della Giunta dell'Unité.
3. Eventuali disposizioni che modifichino la presente convenzione saranno comunicate ai Comuni interessati e portate in approvazione nella prima seduta utile dell'organo competente.
4. Al fine di garantire i principi di economicità, efficienza, efficacia e sussidiarietà, l'Unité potrà estendere l'esercizio associato con altre Unités anche ad altri servizi e funzioni ad essa attribuiti.

Articolo 18. (Recesso)

1. Qualora ricorrano i presupposti di legge, ciascun Comune convenzionato ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, facendone comunicazione agli altri Enti convenzionati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di

almeno sei mesi.

2. Il recesso è deliberato dagli organi competenti e, fermo restando il prescritto preavviso, avrà efficacia a decorrere dal primo gennaio del primo esercizio finanziario successivo alla sua comunicazione.
3. L'ente che recede rimarrà obbligato per gli impegni annuali assunti fino alla data di efficacia del recesso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

Articolo 19. (Risoluzione consensuale)

1. Gli Enti convenzionati possono in qualunque momento decidere di sciogliere consensualmente la presente convenzione.
2. La risoluzione andrà deliberata dall'organo competente di ciascun Ente convenzionato e formalizzata in apposito atto sottoscritto da tutti gli Enti convenzionati.

Articolo 20. (Atti conseguenti allo scioglimento o al mancato rinnovo della convenzione)

1. In ipotesi di scioglimento, a qualsiasi titolo, della presente convenzione, gli Enti convenzionati sottoscriveranno un apposito atto di scioglimento in cui assumeranno gli impegni e disciplineranno gli atti necessari e conseguenti per regolare i rapporti tra di loro ivi compreso l'assegnazione dell'eventuale personale in esubero.

17

Capo V - CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 21. (Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Gli Enti convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della presente convenzione.
2. Ai fini di cui sopra, per i servizi associati, l'Unité provvede:
 - allo studio e l'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei singoli Comuni convenzionati anche avvalendosi dell'apposito servizio del CELVA;
 - all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi informatici promuovendo iniziative di convergenza su piattaforme integrate anche con altre Unité per lo svolgimento dei servizi associati;
 - all'utilizzo di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione anche avvalendosi dell'apposito servizio del CELVA (FINES);

- allo scambio di informazioni ed esperienze professionali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di organizzazione, al fine di armonizzarli ai principi e alle finalità della gestione associata, sulla base delle proposte della Giunta dell'Unité.

Articolo 22. (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio ai Regolamenti dell'Unité, alle norme del codice civile, in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione e alle singole sub-convenzioni, di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Articolo 23. (Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Articolo 24. (Trattamento dei dati personali)

1. L'Unité è tenuta ad adeguarsi al Nuovo Regolamento UE n. 679/2016 definendo nelle diverse situazioni di esercizio associato i ruoli relativi alla individuazione del titolare del trattamento dei dati e altre figure previste avvalendosi del DPO.

Articolo 25. (Allegati)

1. Formano allegato della presente convenzione, costituendone parte integrante, le seguenti schede relative ai servizi di cui all'art. 7 della presente convenzione nonché le ulteriori sub-convenzioni, convenzioni che verranno approvate e dichiarate parte integrante delle presente convenzione generale.

Allegato A

Schede contenenti la descrizione e le modalità di riparto economico finanziario dei servizi anno 2017

19

NOTA BENE:

- Gli obiettivi strategici e le performance sono contenuti nel documento unico di programmazione - Sezione Strategica (S.E.S.)
- La descrizione dei servizi è contenuta nel documento unico di programmazione - Sezione operativa (S.E.O.)
- Il fabbisogno di personale è descritto nel Piano **dei fabbisogni** del personale.
- Gli obiettivi annuali sono contenuti nel P.E.G.

SERVIZI

1. I Comuni trasferiscono all'Unité la somma determinata complessivamente nello schema del bilancio di previsione approvato dalla Giunta dei Sindaci, ripartita tra:
 - a. **servizi generali e investimenti**
 - b. **servizi specifici:**
 - 1) servizi connessi al ciclo dell'acqua,
 - 2) acquedotto comunitario,
 - 3) servizio idrico, qualità delle acque,
 - 4) Servizio idrico, depurazione,
 - 5) servizi connessi al ciclo dei rifiuti,
 - 6) segnaletica stradale turistica,
 - 7) promozione e gestione lavori di utilità sociale,
 - 8) servizi informatici,
 - 9) sportello unico degli enti locali (SUEL).

CRITERI DI RIPARTO SERVIZI GENERALI E INVESTIMENTI

2. I criteri di riparto per quanto riguarda i servizi generali e investimenti sono i seguenti:
 - X - 65% riparto l.r. 48/95.
 - Y - 25% popolazione
 - Z - 10% in quota fissa



SERVIZI SPECIFICI: CICLO DELL'ACQUA

1. Il criterio per il riparto economico per i **servizi connessi al ciclo dell'acqua** è il seguente.
 - a. **Acquedotto comunitario.** Sulla base della tariffa a metro cubo di acqua erogata ai Comuni di Gignod, Roisan, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta, Saint-Christophe (letture effettuate semestralmente dal concessionario). L'importo calcolato a previsione viene rideterminato a saldo in base ai consumi effettivi.
 - b. **Servizio idrico, qualità delle acque.** Il criterio utilizzato è calcolato sulla base dei metri cubi di acqua erogati dai singoli comuni agli utenti del servizio acquedotto comunale. Vengono utilizzati i dati dell'ultima bollettazione emessa dal Servizio Associato Entrate. L'importo calcolato in previsione resta invariato e le eventuali economie verranno vincolate e riapplicate ai bilanci di previsione successivi.
 - c. **Servizio idrico, depurazione.** Il criterio utilizzato è calcolato sulla base dei metri cubi di acqua avviati a depurazione dai singoli comuni e fatturati agli utenti. Vengono utilizzati i dati dell'ultima bollettazione emessa dal Servizio Associato Entrate. L'importo calcolato in previsione resta invariato e le eventuali economie verranno vincolate e riapplicate ai bilanci di previsione successivi.



SERVIZI CONNESSI AL CICLO DEI RIFIUTI

1. Il criterio di riparto economico per i **servizi connessi al ciclo dei rifiuti** è il seguente:

- a. Il criterio utilizzato è calcolato in modo da garantire che, applicando le stesse tariffe agli utenti di tutti i Comuni, i Comuni riescano a coprire i costi ripartiti dall'Unité. Il calcolo della percentuale viene effettuato in modo presuntivo dal Servizio Associato Entrate in sede di approvazione del bilancio previsionale. L'importo calcolato in previsione resta invariato e le eventuali economie verranno vincolate e riapplicate ai bilanci di previsione successivi.
- b. mutuo strutture seminterrate (solo quota capitale). Il criterio di riparto è riferito alla quota capitale del mutuo, ripartita sulla base di una percentuale di riparto stabilita nell'esercizio 2012 e costante negli anni fino all'esaurimento del mutuo:

1. ALLEIN	8,95%
3. DOUES	11,33%
5. GIGNOD	24,88%
7. OLLOMONT	5,37%
9. ROISAN	18,25%
11. SAINT OYEN	7,16%
13. SAINT RHEMY EN BOSSES	8,95%
15. VALPELLINE	15,11%
	1,0000

Tali criteri potranno essere rivisti e sostituiti alla luce dell'evoluzione nella pianificazione di un ambito unico come stabilito dalla lr 6/2018 e dalla apposita convenzione.

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE TURISTICA

5. Il criterio di riparto economico per il **servizio segnaletica stradale turistica** è riferito alla quota di ammortamento dell'investimento realizzato in concessione dalla ditta Urbania e Habitat e dalla quota del canone di manutenzione annuo, è ripartito sulla base del numero di cartelli installati nei diversi Comuni.



SERVIZIO PROMOZIONE E GESTIONE LAVORI DI UTILITÀ

1. Il criterio di riparto economico per il **servizio promozione e gestione lavori di utilità sociale** è valutato sui costi non coperti dal finanziamento dalla Regione (coordinamento, spese generali della cooperativa):

- a. L'importo dei costi afferenti allo spazzamento strade è imputato al P.E..F dei rifiuti (voce: CSL) e viene suddiviso con i criteri indicati nello specifico servizio.

L'importo rimanente è suddiviso per il numero di settimane complessivo del progetto e si determina il costo della singola settimana, il costo a carico del singolo ente è determinato in base alle effettive settimane assegnate dal progetto ai diversi Comuni.



SERVIZI INFORMATICI

Il criterio di riparto economico per i **servizi informatici** è definito in sede di gara sulla base dei costi indicati dalla ditta per ogni singolo Comune.



SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (SUEL)

1. Il criterio di riparto economico per il servizio **Sportello unico degli enti locali** (SUEL) viene definito dalla specifica convenzione approvata a livello regionale. I costi annuali sono comunicati all'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, capofila per il Polo alta valle, dalla struttura di coordinamento SUEL.

MODALITA' DI TRASFERIMENTO

I Comuni si impegnano ad effettuare i trasferimenti delle risorse per la gestione dei servizi generali e investimenti, come approvate in sede di bilancio di previsione come segue:

- a. 20% entro il 30 aprile
 - b. 50% entro il 31 luglio
 - c. 30% entro il 30 ottobre
2. I trasferimenti per i servizi specifici verranno trasferiti su richiesta specifica dell'Unité.
 3. Tali somme sono versate a titolo di trasferimento per la gestione in forma associata della generalità delle funzioni e dei servizi comunali.
 4. La spesa relativa ai servizi eventualmente gestiti in forma associata esclusivamente a favore di alcuni Comuni del comprensorio è ripartita tra questi con riferimento a quanto previsto da specifici atti, convenzioni e dalla relazione previsionale e programmatica dell'Unité.
 5. Le economie di gestione che confluiscono a formare avanzo di amministrazione verranno annualmente reinvestite nel bilancio di previsione dell'Unité mediante applicazione dell'avanzo che finanzierà parzialmente le spese relative ai servizi e alle funzioni comunali esercitate in forma associata fatto salvo diverse disposizioni normative.

Unité des communes valdôtaines Grand-Combin,

..... in qualità di segretario e dirigente della stessa;

Comuni di seguito denominati “ Comune/i”

di Allein e Gignod,

..... in qualità di segretario comunale pro tempore del Comune stesso

di Bionaz, di Doues, di Oyace, di Ollomont, di Roisan e di Valpelline, ,

..... in qualità di segretari comunali pro tempore dei Comuni stessi

di Etroubles, di Saint-Oyen e di Saint-Rhémy-en-Bosses,

.....in qualità di segretario comunale pro tempore dei Comuni stessi